Provincia del Sud Sardegna

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

DETERMINAZIONE N° 43 DEL 15/02/2022
PROPOSTA N°184 DEL 14/02/2022 - REGISTRO GENERALE N° 149

OGGETTO: *AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER LA DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DELLA SOC. ECOSERDIANA S.P.A - LOCALITÀ SU SICCESU E S'ARENAXIU COMUNE DI SERDIANA. DIFFIDA*

IL DIRIGENTE DELL'AREA AREA AMBIENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI - AIA

Premesso che:

- Con la determinazione n. 71 del 19.02.2020, rettificata dalla determinazione n. 78 del 26.02.2020, che ha modificato e sostituito l'AIA n. 65 del 21.04.2011 rilasciata dalla ex Provincia di Cagliari, è stata rilasciata l'AIA per il complesso IPPC costituito da una discarica per rifiuti non pericolosi in località *Su Siccesu* e *S'Arenaxiu* nel Comune di Serdiana della società Ecoserdiana S.p.a. per una volumetria pari a 240.000 m^3 di rifiuti speciali non pericolosi prodotti all'interno del territorio regionale sardo;
- Il D.lgs n. 36/2003, modificato dal D.Lgs n. 121/2020 dispone che nelle discariche per rifiuti non pericolosi possono essere smaltiti anche rifiuti pericolosi **stabili non reattivi**, vale a dire rifiuti che, sottoposti a trattamento preliminare, ad esempio di solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione, presentano un comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica, che hanno le caratteristiche individuate nella tabella 5a-bis dell'Allegato 4 al D.Lgs n. 121/2020;
- L'art. 48 della legge 28.12.2015, n. 221 recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, ha affidato all'Ispra il compito di individuare i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica non è necessario;
- L'Ispra ha emanato le linee guida n. 145/2016 intitolate *Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48 della L. 28.12.2015 n. 221;*
- Le linee guida dell'Ispra n. 145/2016, a proposito di rifiuti stabili non reattivi, ritengono che devono intendersi quelli sottoposti a trattamenti preliminari individuati dai codici CER 19, in

particolare dai codici 1903 “rifiuti stabilizzati/solidificati” e 1904 “rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione”, elencati in tabella 14. In particolare i rifiuti di amianto e contenente amianto aventi particolati codici CER rientrano nelle tipologie di rifiuto da sottoporre a trattamento per prevenire e ridurre le ripercussioni sull’ambiente nonché i rischi per la salute umana durante l’intero ciclo di vita della discarica. L’Ispra individua anche alcune categorie di rifiuti che dovranno essere valutati caso per caso se da sottoporre a trattamento o meno, tenendo conto sia del raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 del D.lgs n. 36/2003 che delle possibili interazioni con gli altri rifiuti smaltiti nella medesima discarica. Tra la tipologia di detti rifiuti rientrano anche i rifiuti con codice 170503*, 170507* e 170603*;

- Nelle giornate del 4, 5 e 6 maggio 2021 l’Arpas ha effettuato un ispezione ambientale straordinaria presso la discarica in oggetto, finalizzata;
    - Ad acquisire tutti gli elementi tecnici e documentali per la verifica del rispetto delle prescrizioni dell’AIA;
    - Alla verifica della regolarità degli autocontrolli a carico del gestore, con particolare riferimento al funzionamento dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione anche attraverso la verifica e l’acquisizione a campione dei rapporti di prova e analisi, negli stati rappresentativi di funzionamento dell’impianto;
    - Alla verifica dell’ottemperanza agli obblighi di comunicazione prescritti in AIA;
    - Alla sensibilizzazione del gestore per il raggiungimento della conformità all’AIA ed all’ottimizzazione dell’attività di autocontrollo;
    - Alla valutazione dell’efficacia e dell’adeguatezza dell’AIA e del PMC;
    - Ad alimentare il processo di “miglioramento continuo” dei contenuti ambientali delle autorizzazioni;
- Con nota prot. n. 966 del 12.01.2022, acquisita al ns prot. n. 1091 del 17.01.2022, l’Arpas ha inviato le conclusioni della visita ispettiva presso la Discarica di Ecoserdiana;

Visti:

- la Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
- Il D.Lgs n. 36/2003 così come modificato dal D.Lgs n. 121/2020;
- Il DM 29 luglio 2004, recante il regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto;
- Il DM 27 settembre 2010, così come modificato dal DM 24 giugno 2015;
- La DGR del 11.05.2016 n. 26/10 avente ad oggetto: Ammissibilità dei rifiuti conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente 27.10.2010, come modificato dal D.M. Ambiente 24.6.2015, e del D.Lgs. n. 36/2003;

- Le Linee guida ISPRA n. 145/2016;
- la determinazione n. 71 del 19.02.2020, rettificata dalla determinazione n. 78 del 26.02.2020, che ha modificato e sostituito l'AIA n. 65/2011 rilasciata dalla ex Provincia di Cagliari, con la quale è stata rilasciata l'AIA per il complesso IPPC costituito da una discarica per rifiuti non pericolosi in località *Su Siccesu* e *S'Arenaxiu* nel Comune di Serdiana della società Ecoserdiana S.p.a.;
- la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Considerato che:

- l'Arpas nell'ispezione ambientale straordinaria del 4,5 e 6 maggio 2021 presso la discarica in oggetto ha rilevato diverse non conformità e criticità;
- tra le diverse non conformità riscontrate vi è anche quella che riguarda l'assenza di una relazione tecnica che giustifichi che non sono stati effettuati trattamenti dei rifiuti come previsto dall'art. 7 del D.Lgs n. 36/2003 e s.m.i. per i rifiuti esaminati con EER 17503*. Tale tipologia di non conformità era stata riscontrata anche nella precedente visita ispettiva del 25.11.2020 e 02.12.2020;

Vista:

la relazione conclusiva dell'ispezione ambientale straordinaria trasmessa dall'Arpas con prot. n. 966 del 12.01.2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto che:

in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infezioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonomia adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;

Visto:

Il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 27 del 29.12.2019, e il decreto di proroga n. 15/2020, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Ambiente;

Attestato che:

- nell'adozione del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, secondo quanto previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dall'art. 1, comma 9, lettera e), della legge n. 190/2012;
- il responsabile del procedimento nominato con determinazione dell'area Ambiente n. 191 del 15.09.2021 è l'ing. Massimo Piredda;

DETERMINA

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di diffidare, la società Ecoserdiana S.p.a. con sede legale in Via Dell'artigianato 6 a Cagliari, nella figura del suo rappresentante legale affinchè provveda, entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, a conformarsi alle prescrizioni tecniche attraverso le seguenti azioni:

    a. accettazione dei rifiuti privi di trattamento solo a seguito di adeguata relazione tecnica che ne certifichi l'assenza di necessità;

    b. accettazione di rifiuti in uno stato fisico tale da consentire l'abbancamento diretto. In caso siano necessarie operazioni di trattamento preliminari quali disidratazione, questa potrà essere fatta soltanto se autorizzata;

    c. trattamento dei rifiuti ai sensi del D.M. 248/2004 in impianto autorizzato;

    d. i laboratori incaricati alle analisi dell'amianto devono essere qualificati presso il Ministero della salute;

    e. le celle destinate ai rifiuti pericolosi devono essere dotate di idonea cartellonistica indicante i codici EER e le caratteristiche di pericolo, in modo da essere ben individuabili in tutto il loro perimetro. La creazione di piste per il transito dei mezzi in maniera tale che sia scongiurato il transito sopra i rifiuti. Deve essere assolutamente evitato il contatto fisico tra i rifiuti deposti con alcun ulteriore rifiuto;

3. al fine di superare le criticità e migliorare la gestione ambientale dell'impianto, il gestore dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

a. a partire dalla data di ricevimento della presente, i campioni di rifiuti dovranno essere prelevati su carichi in ingresso alla discarica per ogni produttore e per ogni codice EER. In caso di medesimo codice EER, medesimo produttore e diverso sito/lotto di produzione, dovranno essere prelevati campioni differenti per ciascun sito/lotto di produzione. Devono essere prelevati campioni di peso pari a 2 kg in opportuni contenitori ed individuati da apposita etichettature riportante: **EER, produttore, data del prelievo, riferimento formulario, riferimento caratterizzazione di base e verifica di conformità**. I campioni devono essere prelevati ai sensi della norma UNI10802 da personale adeguatamente formato. Dovranno essere accompagnati dal relativo verbale di campionamento e conservati presso l'impianto di discarica e tenuti a disposizione dell'Autorità competente per un periodo non inferiore a due mesi. Per i tre principali conferitori, in termini quantitativi, la cadenza sarà trimestrale e i campioni dovranno essere conservati per un periodo di 3 mesi. Il gestore dovrà avere cura di distribuire il prelievo dei campioni su tutto il periodo dell'anno. Il report di autocontrollo annuale dovrà contenere il riepilogo dei campioni prelevati in relazione a ciascun codice EER e produttore in ingresso in discarica;

b. entro tre mesi dalla data della presente dovrà essere completata e rifare la cartellonistica dell'impianto;

c. entro sei mesi dalla data della presente dovrà essere effettuata la piantumazione dei moduli chiusi non ancora piantumati;

d. a partire dalla data di ricevimento della presente dovranno essere monitorati i battenti di percolato al fine di verificare la loro reale minimizzazione;

4. di demandare all'Arpas il controllo del rispetto del presente provvedimento;
5. la mancata osservazione delle disposizioni del presente provvedimento comporterà, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs n. 152/2006, la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale;
6. Di accertare, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Ecoserdiana S.p.a, all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, al Comune di Serdiana, all'Arpas dipartimento di Cagliari, all'ASSL Cagliari;
8. Di disporre la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento;

9. Con proprio atto successivo l'ufficio scrivente si riserverà di apportare le necessarie modifiche al provvedimento di AIA in essere.

Allegati:
1. Relazione conclusiva dell'Arpas

L'Istruttore: *(Massimo Piredda)*

IL DIRIGENTE D'AREA
Gianroberto Cani

Visti

Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 184**

Settore Proponente: **Area Ambiente**

Ufficio Proponente: **Servizio Autorizzazioni - AIA**

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER LA DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DELLA SOC. ECOSERDIANA S.P.A - LOCALITÀ SU SICCESU E S'ARENAXIU COMUNE DI SERDIANA. DIFFIDA**

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Sintesi parere: VISTO NON NECESSARIO

Data 15/02/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Speranza Schirru

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate